

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AJROLDI, LAMI STARNUTI, MARIS, BERGAMASCO, CALEFFI, NENCIONI e ZELIOLI LANZINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1964

Istituzione in Milano di una sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di Torino

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 12 dicembre 1962, n. 1862, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 31 gennaio 1963 il Governo della Repubblica venne delegato ad emanare norme aventi valore di legge, fra l'altro, per la revisione delle circoscrizioni dei Tribunali militari territoriali.

Detta legge, all'articolo 5, stabilì i seguenti criteri:

determinare in otto il numero dei Tribunali militari territoriali oltre ad una sezione di Tribunale per il territorio della Sardegna;

fissare le circoscrizioni in relazione alla dislocazione dei grandi comandi territoriali e al numero dei militari alle armi nel territorio, tenuto conto della facilità delle comunicazioni.

Nella relazione al disegno di legge (1131-A) presentata al Senato della Repubblica rilevavasi altresì che la revisione attraverso la riduzione di numero dei Tribunali militari si riteneva opportuna e tempestiva per effetto delle disposizioni che, in esecuzione delle norme costituzionali, hanno trasferito una parte della competenza dei giudici mi-

litari riducendo il lavoro degli organi della giustizia militare.

Sulla scorta di tali indirizzi venne predisposto lo schema del decreto presidenziale 14 febbraio 1964, n. 199, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1964, n. 99; e che entrerà in vigore il 21 ottobre 1964.

Col detto decreto presidenziale, fra l'altro, riducendosi da tredici ad otto i Tribunali militari (oltre una sezione staccata del tribunale di Roma a Cagliari) veniva soppresso anche il tribunale militare territoriale di Milano, aggregandosi tutto il territorio compreso nella sua giurisdizione in quella del tribunale militare di Torino, sede del comando militare della regione nord-occidentale.

Il criterio seguito nella determinazione delle nuove circoscrizioni, quale risulta dalla tabella allegata al decreto presidenziale, oltre ad ispirarsi agli indirizzi generali della legge-delega, fu anche quello, per quanto concerne la zona nord-orientale del territorio nazionale, di decongestionare la concentrazione di forze gravitanti su di un solo tribunale militare (quello di Padova), conservando anche il vicino tribunale militare

territoriale di Verona, e suddividendo la zona del comando militare territoriale della regione nord-est in due parti per quanto possibile equilibrate.

Contenuto, così, il numero dei tribunali militari nell'ambito della legge-delega (articolo 5) è risultata peraltro la persistenza di un certo squilibrio costituito dalla concentrazione in un unico tribunale sedente presso il comando militare territoriale della regione nord-ovest in Torino, di tutto il territorio delle regioni del Piemonte, Lombardia e Liguria e delle relative forze armate ivi insediate.

È inoltre da considerare che il tribunale militare territoriale di Milano rispondeva, non meno degli altri, ai fini ispiratori della legge-delega ed ai requisiti da essa stabiliti:

tenendo, secondo le statistiche del triennio 1959-1961, il sesto posto per il numero dei procedimenti in pendenza;

essendo sede di alti comandi come quello della prima regione aerea; della prima divisione Carabinieri, unico in tutta l'alta Italia; dell'Ispettorato generale della Guardia di finanza avente competenza su tutta l'alta Italia; della prima circoscrizione di Polizia corrispondente al comando di regione per l'Esercito.

Quanto alle forze in armi esse possono calcolarsi nella metà di quelle della intera regione nord-ovest e quanto, infine, alla facilità dei collegamenti, Milano è, senza discussione, il più importante centro di comunicazione di tutta l'Italia e uno dei primi d'Europa.

Tanto premesso, appare da un attento esame, effettuato sulla scorta della *mens legis* e dei requisiti espressamente determinati dalla legge 12 dicembre 1962, n. 1862 che l'accentramento nel tribunale militare territoriale di Torino della giurisdizione del Tribunale militare territoriale di Milano, non sia tale da assicurare quei fini di miglior assetto organizzativo e di minor dispendio che sono il fondamento della attuata riforma.

Infatti lo spostamento di militari e ufficiali chiamati a deporre sia in istruttoria

che in dibattimento in luogo così lontano dalla propria sede oltre a creare comprensibili disagi e difficoltà ai reparti stessi, apporterebbe un notevole aggravio di spese all'erario per le trasferte che debbono essere corrisposte ai militari in virtù delle disposizioni in vigore. Si deve altresì tener presente la maggior vicinanza a Milano del carcere giudiziario di Peschiera con conseguenti minori spese per la traduzione dei detenuti e per la maggiore facilità di accesso da parte di magistrati, cancellieri e difensori.

Devesi infine considerare che Milano, per la sua importanza di centro metropolitano, attribuisce oltre a quello preminente di una migliore funzionalità della giustizia, anche un alto valore morale e di prestigio alla presenza del tribunale militare, tanto da suscitare l'interessamento ufficiale dei maggiori organi locali come l'Amministrazione comunale e l'Amministrazione provinciale che unanimi hanno formulato il voto per la sua conservazione, offrendo altresì idonea sistemazione logistica anche al di fuori di quella attuale presso il palazzo di giustizia.

Il presente disegno di legge ha quindi lo scopo di porre un rimedio alle cennate difficoltà, senza per questo provocare una radicale riforma del nuovo ordinamento stabilito col decreto presidenziale 14 febbraio 1964, n. 199.

Ciò è possibile con la istituzione in Milano di una sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di Torino.

Con tale istituzione — come si è detto — si eliminerebbero i ricordati inconvenienti di natura organizzativa, economica e giudiziaria, senza particolari oneri, dato che a tale sezione potrebbe essere destinata parte del personale in organico presso il tribunale di Torino, per effetto della diminuzione del lavoro suddiviso con la nuova sezione staccata a Milano.

La istituzione di tale sezione appagherebbe anche le aspettative della cittadinanza e il voto espresso dal Foro milanese in numerosi ordini del giorno, per il mantenimento di una istituzione che, per lunga, fruttuosa e positiva esperienza, è entrata nella tradizione locale e regionale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituita in Milano una sezione autonoma del tribunale militare territoriale di Torino avente giurisdizione sulle provincie di Milano, Bergamo, Como, Cremona, Pavia, Sondrio e Varese.

Art. 2.

Per la composizione e l'ordinamento della sezione autonoma del tribunale militare territoriale di Torino con sede in Milano si osservano le norme degli articoli 7 ed 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 251.

Art. 3.

I procedimenti pendenti all'entrata in vigore della presente legge presso il tribunale militare territoriale di Milano, sono devoluti alla sezione autonoma del tribunale militare territoriale di Torino con sede in Milano.

Ad ogni effetto processuale, al tribunale militare territoriale di Milano si intende sostituita la sezione autonoma del tribunale militare di Torino con sede in Milano.

Art. 4.

Per il passaggio del personale del tribunale militare territoriale di Milano alla sezione autonoma del tribunale militare di Torino con sede in Milano, si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 251.